

LINEE GUIDA PER LA PRATICA CLINICA

VERSIONE DEL 20.2.2026

Febbraio 2026

- Le presenti linee guida sono state elaborate nell'ambito del nuovo disciplinamento della psicoterapia fornita da psicologi, entrato in vigore il 1° luglio 2022.
- Le condizioni per l'autorizzazione come fornitrici e fornitori di prestazioni di psicoterapia fornita da psicologi sono regolamentate nell'art. 50c OAMal e includono un'esperienza clinica di almeno dodici mesi in un istituto ISFM di categoria A, B o C. Tale requisito rappresenta una soluzione transitoria.
- L'UFSP ha esortato le associazioni professionali a elaborare per il settore una soluzione a lungo termine che consenta di rivedere il requisito temporaneo di un anno in un istituto ISFM e di adeguare opportunamente l'art. 50c lettera b OAMal.
- Le linee guida del 2022-2023 sono state rielaborate da un gruppo di lavoro paritetico formato da psicoterapeute psicologhe e psicoterapeuti psicologi nonché psichiatre e psichiatri.
- Nell'autunno del 2023 questo documento è stato sottoposto alla consultazione dei seguenti gruppi di interesse all'interno della professione: le formazioni postgraduali accreditate in psicoterapia, l'Associazione delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti svizzeri (ASP), l'Associazione professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP), la Società Svizzera di Psicologia (SGP-SSP), le associazioni cantonali della FSP e le associazioni professionali della FSP nella psicoterapia nonché una selezione di psicologhe e psicologi capi servizio di diversi istituti sanitari.
- Il documento consolidato è stato presentato all'UFSP a febbraio 2024.
- È prevista un'integrazione nella legislazione. Tuttavia, la revisione delle relative basi giuridiche non è ancora stata effettuata. Il presente documento funge da linea guida per il settore fino all'approvazione della revisione legislativa.

INDICE

1. Premessa	3
2. Quadro generale	3
2.1 Premessa	3
2.2 Osservazioni preliminari	4
2.3 Aspetti generali	4
3. Contenuto della pratica clinica: conoscenze specialistiche, competenze, esperienza pratica	5
3.1 Esperienze di collaborazione istituzionale e interprofessionale	5
3.1.1 Situazioni di trattamento interprofessionale	5
3.1.2 Processi istituzionali	5
3.1.3 Etica professionale e doveri professionali	5
3.1.4 Conoscenza dei metodi di valutazione e dei sistemi di classificazione diagnostica conosciuti (ICD e DSM)	6
3.2 Pratica clinica della psicoterapia per persone adulte	6
3.2.1 Ampio spettro di disturbi psichici	6
3.2.2 Trattamento dei e delle pazienti con sintomatologia grave	6
3.2.3 Situazioni di emergenza: essere in grado di gestire le crisi	7
3.2.4 Trattare diverse fasce d'età e conoscere la relativa psicopatologia	7
3.2.5 Conoscere i temi specifici relativi alla vita quotidiana degli adulti	7
3.2.6 Conoscenza del quadro clinico e istituzionale, attuazione della protezione degli adulti	7
3.2.7 Redazione di relazioni specialistiche	7
3.3 Pratica clinica nella psicoterapia dell'età evolutiva	8
3.3.1 Classificazione e diagnosi per bambini e adolescenti	8
3.3.2 Trattamento dei e delle pazienti con sintomatologia grave	8
3.3.3 Situazioni di emergenza: essere in grado di gestire le crisi	8
3.3.4 Conoscere le diverse fasce d'età, la relativa psicopatologia e la tecnica psicoterapeutica specifica per ciascuna fascia d'età	9
3.3.5 Conoscere i temi specifici relativi alla vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti	9
3.3.6 Conoscere il quadro giuridico e istituzionale, attuare la protezione dei minori	9
3.3.7 Redazione di relazioni specialistiche nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva	9

4. Modalità e istituti della pratica clinica: classificazione, criteri e riconoscimento per gli istituti non riconosciuti dall'ISFM	10
4.1 Categorie degli istituti della pratica clinica	10
4.2 Struttura	11
4.3 Classificazione e riconoscimento degli istituti della pratica clinica	11
4.4 Ruoli e funzioni negli istituti di categoria P1 e P2	11
4.5 Requisiti per gli istituti della pratica clinica di categoria P1 e P2	12
4.6 Studi di psicoterapia (P2)	12
4.7 Criteri di classificazione	13
4.8 Commissione per il riconoscimento degli istituti della pratica clinica (COPRA) [in fase di preparazione]	14
4.9 Condizioni preliminari generali per il riconoscimento [in fase di preparazione]	14
4.10 Procedura di riconoscimento, classificazione e rivalutazione [in fase di preparazione]	14
5. Fonti	16

1. Premessa

L'obiettivo delle presenti linee guida è definire i contenuti, le condizioni e le modalità della pratica clinica triennale necessaria per l'autorizzazione delle psicoterapeute psicologhe e degli psicoterapeuti psicologi a esercitare a carico dell'AOMS secondo l'art. 50c OAMal. Sono considerati «psicoterapeute e psicoterapeuti assistenti» le persone che hanno svolto questi tre anni di pratica clinica¹.

Le basi giuridiche sono costituite dalla Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi)², dall'Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)³, dall'Ordinanza del DFI sull'entità e l'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi)⁴, dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)⁵, dall'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)⁶ e dall'Ordinanza sulle prestazioni (OPre)⁷.

2. Quadro generale

2.1 Premessa

L'articolo 50c OAMal disciplina le condizioni fondamentali richieste per l'autorizzazione in qualità di psicoterapeuta all'attività a carico dell'AOMS. Tali condizioni comprendono anche un'esperienza psicoterapeutica di tre anni, di cui almeno 12 mesi in istituti psicoterapeutici-psichiatrici riconosciuti dall'ISFM. Alla lettera b punti 1 e 2 dell'articolo 50c OAMal sono specificati come segue i centri di perfezionamento professionale riconosciuti dall'ISFM:

- centri di perfezionamento professionale ambulatoriali o ospedalieri di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° gennaio 2024 oppure di categoria A o B secondo i programmi prioritari «Psichiatria e psicoterapia geriatrica», «Psichiatria di consultazione e di collegamento», «Psichiatria e psicoterapia forense» e «Psichiatria e psicoterapia dei disturbi da dipendenza» nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
- Centri di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 2006 nella versione del 20 dicembre 2018.

Nell'ambito del nuovo disciplinamento della psicoterapia fornita da psicologi, l'UFSP ha esortato le associazioni professionali a elaborare una soluzione di settore per l'adeguamento dell'art. 50c lett. b OAMal. «È previsto che le associazioni professionali stabiliscano nel medio termine curricula e criteri clinici specifici per gli psicologi psicoterapeuti che esercitano a carico dell'AOMS, che gli istituti coinvolti consentano di far pratica con un numero adeguato di pazienti trattati per uno spettro di disturbi commisurato al futuro ambito di attività e che tali istituti presentino una dimensione minima adeguata con un ambiente interprofessionale. Non appena queste dispo-

¹ Non sono interessate le persone in un ciclo di formazione postgraduale estero che svolgono la pratica clinica in Svizzera.

² [RS 935.81 – Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche \(LPPsi\) \(admin.ch\)](#)

³ [RS 935.811 – Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche \(OPPsi\) \(admin.ch\)](#)

⁴ [RS 935.811.1 – Ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sull'entità e l'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche \(OEAc-LPPsi\) \(admin.ch\)](#)

⁵ [Legge federale sull'assicurazione malattie \(LAMal\) \(admin.ch\)](#)

⁶ [RS 832.102 – Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie \(OAMal\) \(admin.ch\)](#)

⁷ [RS 832.112.31 – Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie \(Ordinanza sulle prestazioni, OPre\) \(admin.ch\)](#)

zioni potranno essere implementate, sarà possibile adeguare di conseguenza anche la lettera b.»⁸.

Di conseguenza, nel 2022-2023 un gruppo di lavoro costituito da psicoterapeute psicologhe e psicoterapeuti psicologi nonché da psichiatre e psichiatri ha elaborato il presente documento, che nell'autunno del 2023 è stato sottoposto alla consultazione dei seguenti gruppi di interesse all'interno della professione: formazioni postgraduali accreditate in psicoterapia, Associazione delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti svizzeri (ASP), Associazione professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP), Società Svizzera di Psicologia (SGP-SSP), associazioni cantonali della FSP e associazioni professionali della FSP nella psicoterapia nonché una selezione di psicologhe e psicologi capi servizio di diversi istituti sanitari.

2.2 Osservazioni preliminari

I requisiti definiti nel presente documento hanno valore di linee guida. È prevista un'integrazione nella legislazione. Tuttavia, la revisione delle relative basi giuridiche non è ancora stata effettuata.

L'attuazione avviene per ora su base volontaria, ma è espressamente raccomandata. Ciò vale fino a quando il legislatore non avrà provveduto all'integrazione giuridica o alla revisione giuridica.

Oltre alla premessa e al presente quadro generale, questo documento contiene tre parti:

- **Contenuto della pratica clinica: conoscenze specialistiche, competenze, esperienza pratica (parte 3):** in questo capitolo sono formulate le linee guida pratiche. Le linee guida fungono da orientamento preliminare e aiutano a sviluppare ulteriormente i requisiti di qualità con l'obiettivo di stabilire una pratica quanto più possibile uniforme ancor prima dell'entrata in vigore delle norme di legge previste.
- **Modalità e istituti della pratica clinica: classificazione, criteri e riconoscimento per gli istituti non riconosciuti dall'ISFM (parte 4):** questo capitolo descrive i compiti, le procedure e le prestazioni della commissione per il riconoscimento degli istituti della pratica clinica (COPRA). La COPRA potrà iniziare la propria attività solo con l'entrata in vigore delle corrispondenti norme di legge. Fino ad allora, quanto esposto ai punti da 4.8 a 4.10 delle presenti linee guida ha esclusivamente funzione di trasparenza, preparazione e orientamento strutturale.
- **Fonti (parte 5)**

2.3 Aspetti generali

La pratica clinica richiesta dura complessivamente tre anni e deve essere svolta presso uno o più istituti tra quelli riconosciuti in conformità alle presenti linee guida. Di questi tre anni di pratica, due devono essere svolti in un istituto per l'assistenza psicoterapeutica (categoria P1 o P2), di cui almeno 12 mesi in un istituto di categoria P1 (ne fanno automaticamente parte gli istituti di categoria A, B o C riconosciuti dall'ISFM per la formazione postgraduale di psichiatria o di psicologia dell'età evolutiva). Gli istituti di categoria P1 devono trovarsi obbligatoriamente in Svizzera.

I due anni di pratica clinica svolta nell'ambito della formazione postgraduale di psicoterapia fanno parte di questi tre anni.

La pratica clinica deve poter essere svolta secondo uno dei modelli psicoterapeutici riconosciuti in base ai criteri dell'art. 2.1.1 dell'Ordinanza del DFI sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi) 935.811.1: «*Il perfezionamento trasmette al-*

⁸ Fonte: Documento «Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e dell'ordinanza sulle prestazioni (Nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS]). Modifiche previste per il 1° luglio 2022. Commento e tenore delle modifiche. Berna, marzo 2021»

meno un modello esplicativo completo del vissuto e del comportamento umani, della genesi e del decorso di disturbi e patologie psichici nonché dei fattori terapeutici di efficacia della psicoterapia.»

Le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti seguono una formazione postgraduale per essere in grado di fornire prestazioni efficaci, appropriate ed economiche (art. 32 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)).

Per «ente di formazione postgraduale» si intende il fornitore di un corso di formazione continua in psicoterapia accreditato dalla Confederazione.

Per «istituto della pratica clinica» si intende qualsiasi istituto in cui le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti possono svolgere la pratica clinica.

Per «organizzazioni di psicoterapia fornita da psicologi» si intendono i fornitori di servizi ambulatoriali tramite l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) che soddisfano le condizioni di cui all'art. 52e OAMal).

3. Contenuto della pratica clinica: conoscenze specialistiche, competenze, esperienza pratica

3.1 Esperienze di collaborazione istituzionale e interprofessionale

3.1.1 Situazioni di trattamento interprofessionale

- Possibilità di collaborare a livello interprofessionale
- Conoscere i principi terapeutici di diversi gruppi professionali
- Imparare a conoscere le strutture istituzionali allo scopo di saper valutare l'indicazione
- Acquisire le conoscenze di base necessarie sul trattamento farmacologico al fine di integrarle nella comprensione della malattia
- Lavorare in rete con altri titolari di funzioni in istituti sanitari, giuridici e sociali

3.1.2 Processi istituzionali

- Acquisire familiarità con diverse offerte istituzionali (stazionarie, day hospital e ambulatoriali, istituti non medici), per esempio la preparazione dei e delle pazienti in trattamento psicoterapeutico al ricovero ospedaliero
- Essere in grado di redigere referti, lettere di riferimento, rapporti di dimissione, garanzie di assunzione dei costi

3.1.3 Etica professionale e doveri professionali

- Diritti dei e delle pazienti
- Evitare i conflitti di interesse, divieto di relazioni abusive
- Obbligo di diligenza
- Protezione dei dati, obbligo di segretezza e documentazione
- Gestione dei conflitti etici
- Ricovero a scopo di assistenza
- Questioni relative alla protezione di persone vulnerabili, vittime di abuso, non autodeterminate
- Diritto e dovere di informazione in situazioni complesse (separazioni, divorzi, famiglie allargate, vita lavorativa, attori/attrici in reti multidisciplinari)
- Consapevolezza dei rapporti di forza / privilegi nelle istituzioni e di quanto possano influire sul decorso della malattia/guarigione dei e delle pazienti
- Contrastare attivamente e, se possibile, ridurre la stigmatizzazione e la discriminazione dei disturbi psichici nonché l'autostigmatizzazione, affrontare altri tipi di stigmatizzazione (basati su provenienza, età, sesso, orientamento sessuale o identità) e mostrare apertura verso questi aspetti

3.1.4 Conoscenza dei metodi di valutazione e dei sistemi di classificazione diagnostica conosciuti (ICD e DSM)

- Poter distinguere nella pratica tra osservazioni, sintomi, sindromi e quadri clinici
- Essere in grado di diagnosticare correttamente i diversi quadri clinici e di formulare diagnosi differenziali in relazione ai sintomi osservati
- Essere in grado di redigere un referto psicopatologico dettagliato

3.2 Pratica clinica della psicoterapia per persone adulte

3.2.1 Ampio spettro di disturbi psichici

Le persone in formazione postgraduale acquisiscono in diversi setting un'esperienza pratica di psicoterapia con pazienti con un ampio spettro⁹ di disturbi e quadri clinici in conformità al capitolo V «Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)» dell'ICD-10¹⁰:

- Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici
- Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
- Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
- Disturbi dell'umore [affettivi]
- Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
- Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
- Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
- Ritardo mentale
- Disturbi dello sviluppo psicologico
- Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza
- Pazienti che hanno reazioni psichiche normali a particolari situazioni di vita (pre- e post-menopausa) e a situazioni straordinarie (perdite, lutti, malattie gravi, desiderio insoddisfatto di avere figli)
- Disturbi psichici o comportamentali nel puerperio

Inoltre:

- Disturbo della preferenza sessuale
- Disturbo fittizio

3.2.2 Trattamento dei e delle pazienti con sintomatologia grave

- Riconoscere una minaccia acuta per sé e per gli altri e adottare le misure necessarie per proteggere i e le pazienti e il loro ambiente circostante
- Saper valutare la capacità di discernimento
- Saper valutare l'aggressività (valutazione dell'eteroaggressività: fattori di rischio, fattori scatenanti, pericolo di messa in atto, fattori protettivi, letalità del tentativo pianificato)
- Applicare le conoscenze relative alla procedura di de-escalation in caso di pazienti agitati/aggressivi
- Imparare tecniche di comunicazione per instaurare un buon rapporto terapeutico improntato alla fiducia e in grado di costruire uno spazio sicuro tra paziente e psicoterapeuta assistente

⁹ Non ci si attende che le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti abbiano trattato tutti i tipi di disturbi e quadri clinici, ma che ne abbiano trattato un numero adeguato, il che verrà poi certificato dal datore di lavoro.

¹⁰ [ICD-10-GM 2024: capitolo V Disturbi psichici e comportamentali](#).

- Riconoscere le condizioni sociali e culturali dei e delle pazienti (per es. povertà, status di richiedente asilo, disoccupazione, ruoli di genere) e la loro correlazione con la salute/malattia, nonché avviare misure interdisciplinari adeguate
- Comunicare con i componenti della famiglia, in particolare i bambini, e tenere conto della valutazione dell'ambiente del o della paziente (le sue limitazioni e risorse)
- Acquisire familiarità con le misure restrittive della libertà e con la loro applicazione, e sviluppare consapevolezza delle possibili conseguenze di tali misure
- Essere in grado di valutare la gravità della psicopatologia nell'ambito delle singole malattie
- Valutare l'assistenza vs. l'autonomia

3.2.3 Situazioni di emergenza: essere in grado di gestire le crisi

- Riconoscere le situazioni di emergenza e di crisi
- Riconoscere e gestire i pensieri e i comportamenti suicidari
- Essere in grado di applicare misure immediate e tecniche di intervento necessarie in caso di crisi
- Condurre colloqui di bilancio retrospettivi
- Garantire un ulteriore trattamento adeguato

3.2.4 Trattare diverse fasce d'età e conoscere la relativa psicopatologia

- Età di transizione: 18-24/26 anni
- Età adulta fino a 65 anni
- Età adulta da 65 anni

3.2.5 Conoscere i temi specifici relativi alla vita quotidiana degli adulti

- Pratiche burocratiche
- Problemi abitativi
- Problemi finanziari
- Ricerca di lavoro e disoccupazione
- Burnout
- Sessualità
- Procreazione
- Genitorialità
- Pensionamento

3.2.6 Conoscenza del quadro clinico e istituzionale, attuazione della protezione degli adulti

- Assicurazione per l'invalidità
- Violenza domestica e intrafamiliare
- Misure di protezione degli adulti
- Formazione degli adulti
- Organizzazioni umanitarie private
- Rete di associazioni

3.2.7 Redazione di relazioni specialistiche

- Requisiti di forma e contenuto adeguati ai destinatari per la redazione di relazioni specialistiche (indennità per invalidità e per perdita di guadagno) in materia di diritto civile, penale e assicurativo

3.3 Pratica clinica nella psicoterapia dell'età evolutiva

3.3.1 Classificazione e diagnosi per bambini e adolescenti

Le persone in formazione postgraduale devono acquisire in diversi setting una sufficiente esperienza pratica di psicoterapia con pazienti con un ampio spettro¹¹ di disturbi e quadri clinici in conformità al capitolo V «Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)» dell'ICD-10:

- Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici
- Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
- Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
- Disturbi dell'umore [affettivi]
- Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
- Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
- Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
- Ritardo mentale
- Gravi disturbi dello sviluppo
- Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza

Inoltre:

- Disturbo della preferenza sessuale
- Disturbi fittizi

3.3.2 Trattamento dei e delle pazienti con sintomatologia grave

- Riconoscere una minaccia acuta per sé e per gli altri e adottare le misure necessarie per proteggere i e le pazienti e il loro ambiente circostante
- Saper valutare la capacità di discernimento
- Saper valutare l'aggressività (valutazione dell'eteroaggressività: fattori di rischio, fattori scatenanti, pericolo di messa in atto, fattori protettivi, letalità del tentativo pianificato)
- Applicare le conoscenze relative alla procedura di de-escalation in caso di pazienti agitati/aggressivi
- Imparare tecniche di comunicazione per instaurare un buon rapporto terapeutico improntato alla fiducia e in grado di costruire uno spazio sicuro tra paziente e psicoterapeuta assistente.
- Conoscere le misure restrittive della libertà
- Individuare la gravità della psicopatologia nell'ambito delle singole malattie
- Valutare l'assistenza vs. l'autonomia
- Essere in grado di valutare le risorse familiari che si potrebbero utilizzare a sostegno dell'adolescente

3.3.3 Situazioni di emergenza: essere in grado di gestire le crisi

- Riconoscere le situazioni di emergenza e di crisi
- Riconoscere e gestire i pensieri e i comportamenti suicidari
- Essere in grado di applicare misure immediate e tecniche di intervento necessarie in caso di crisi
- Coinvolgere l'ambiente circostante e lavorare con la rete dei minori (famiglia, educatori, scuola, parenti)
- Condurre colloqui di bilancio retrospettivi
- Garantire un ulteriore trattamento adeguato

¹¹ Non ci si attende che le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti abbiano trattato tutti i tipi di disturbi e quadri clinici, ma che ne abbiano trattato un numero adeguato, il che verrà poi certificato dal datore di lavoro.

3.3.4 Conoscere le diverse fasce d'età, la relativa psicopatologia e la tecnica psicoterapeutica specifica per ciascuna fascia d'età

- Prima infanzia / Età prescolare
- Età scolare
- Adolescenza
- Età di transizione: 18-24/26 anni

3.3.5 Conoscere i temi specifici relativi alla vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti

- Disturbi della regolazione nella prima infanzia, disturbi alimentari, disturbi della crescita, enuresi/encopresi, mutismo selettivo
- Patologia dello sviluppo
- Conoscenze di base di pedagogia e psicologia scolastica, gestione dell'assenteismo scolastico
- Dislessia/Discalculia
- Processi di alterazione neurobiologica nell'ADHD
- Disturbi dello spettro autistico
- Prepubertà con tematiche del distacco e dello sviluppo dell'autonomia
- Sviluppo dell'identità: identità sessuale, spirituale, professionale
- Ruolo della famiglia, separazione, divorzio, famiglie allargate
- Figli di genitori con disturbi psichici, bambini con sorelle/fratelli malati
- Protezione dei minori
- Conduzione di colloqui e psicoterapia con bambini (anche piccoli) e adolescenti
- Coinvolgimento di genitori, sorelle/fratelli e famiglia, altri assistenti e ambiente sociale (scuola ecc.) Interventi sistemici
- Conoscenze di base di pedagogia curativa e pedagogia speciale (per es. ergoterapia, logopedia, psicomotricità)

3.3.6 Conoscere il quadro giuridico e istituzionale, attuare la protezione dei minori

- Conoscere la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il diritto di famiglia, il diritto internazionale e il diritto svizzero sulla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, il diritto delle assicurazioni sociali
- Scuole, autorità giudiziarie, istituzioni per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza (per es. APMA), organizzazioni umanitarie private
- Principali basi giuridiche, misure tutorie, principali forme di maltrattamento, sintomatologia e conseguenze, sospetto di CAN (child abuse and neglect)

3.3.7 Redazione di relazioni specialistiche nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva

- Conoscere e applicare i requisiti di forma e contenuto adeguati ai destinatari per la redazione di relazioni specialistiche nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva in relazione ai destinatari

4. Modalità e istituti della pratica clinica: classificazione, criteri e riconoscimento per gli istituti non riconosciuti dall'ISFM

4.1 Categorie degli istituti della pratica clinica

Gli istituti della pratica clinica vengono suddivisi in diverse categorie in base al tipo di pratica clinica:

- **P1:** l'istituto copre un ampio spettro di diagnosi, incluse le malattie psichiche gravi, nonché le situazioni di emergenza e di crisi¹². L'istituto deve obbligatoriamente trovarsi in Svizzera. Gli istituti ISFM, riconosciuti dall'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) come centri di perfezionamento professionale ambulatoriali o ospedalieri di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° gennaio 2024 oppure di categoria A o B secondo i programmi prioritari «Psichiatria e psicoterapia geriatrica», «Psichiatria di consultazione e di collegamento», «Psichiatria e psicoterapia forense» e «Psichiatria e psicoterapia dei disturbi da dipendenza» nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 o come centri di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva» del 1° luglio 2006 nella versione del 20 dicembre 2018 vengono *de facto* riconosciuti come categoria P1 e sono quindi considerati istituti della pratica clinica.
- **P2:** altri istituti per l'assistenza psicoterapeutica ambulatoriale o ospedaliera, riconosciuti come fornitori di prestazioni psicoterapeutiche
- **P3:** istituti di assistenza psicosociale (senza psicoterapia): valutazione e/o consulenza e accompagnamento.

Per l'autorizzazione all'AOMS sono necessari tre anni di pratica clinica al 100%.

I due anni di pratica clinica nell'ambito della formazione postgraduale¹³ fanno parte dei tre anni complessivi di pratica clinica. Durante i due anni di formazione postgraduale è anche possibile svolgere solo un anno in P2 e un anno in P3. Non è obbligatorio svolgere un anno in P1 durante i due anni di pratica clinica nell'ambito della formazione postgraduale.

I tre anni comprendono:

- almeno 1 anno in un istituto di categoria P1;
- almeno 2 anni in un istituto di categoria P1 o P2;
- non più di 1 anno in un istituto di categoria P3.

L'anno P1 non può svolgersi in uno studio singolo, ma deve svolgersi obbligatoriamente in uno degli istituti o organizzazioni di psicoterapia fornita da psicologi riconosciuti dalla COPRA secondo l'art. 52e OAMal. Le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti sono assunti per il lavoro psicoterapeutico.

L'esperienza clinica in istituti di categoria P2 e di categoria P3 può avere luogo presso uno studio singolo, purché questo soddisfi i criteri di cui sopra.

Per l'esperienza clinica in istituti di categoria P2 è essenziale che l'esperienza venga acquisita in un istituto preposto all'assistenza psicoterapeutica in cui viene fornito il trattamento psicoterapeutico di un ampio spettro di disturbi e malattie e che le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti svolgano effettivamente attività di psicoterapia. In casi specifici può anche trattarsi per esempio di un consul-

¹² Ciò non significa necessariamente che l'istituto disponga di un servizio di emergenza.

¹³ Ordinanza del DFI sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi) del 25 novembre 2013 (aggiornata al 15 dicembre 2020), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/768/it>.

torio socioeducativo con un esplicito mandato di assistenza psicoterapeutica del Cantone¹⁴, di uno studio singolo di psicoterapia oppure di un ambulatorio psicologico con finalità psicoterapeutiche.

L'esperienza clinica in istituti di categoria P3 si svolge in istituti di assistenza psicosociale. Poiché quest'esperienza clinica non prevede la psicoterapia, è possibile scegliere liberamente l'istituto (istituzione o studio singolo). L'attività di consulenza e assistenza di clienti e/o pazienti con i più diversi problemi psicosociali può essere considerata anno psicosociale; in tal caso è necessario essere assunti come psicologi o psicologhe.

L'esperienza clinica in istituti di categoria P2 e P3 può essere acquisita anche all'estero. Spetta alle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati fissare i propri requisiti in merito. Per l'anno P1, invece, l'esperienza all'estero non è possibile: tale anno deve essere svolto obbligatoriamente in Svizzera.

Gli istituti P1, P2 e P3 confermano che le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti soddisfano effettivamente la maggior parte dei requisiti di contenuto della pratica clinica definiti nel capitolo 2 delle presenti linee guida.

4.2 Struttura

La pratica clinica ha una durata di 3 anni al 100% (in caso di attività a tempo parziale la durata si prolunga di conseguenza) ed è strutturata nel modo seguente: almeno due diversi istituti con offerta di servizi psicoterapeutici oppure due gruppi target o fasce d'età diversi, purché si trovino nello stesso luogo.

4.3 Classificazione e riconoscimento degli istituti della pratica clinica

Presupposti per il riconoscimento degli istituti della pratica clinica

- Un istituto della pratica clinica corrisponde al contesto in cui uno psicologo o una psicologa lavora secondo un capitolato d'onori. Ciò può avere luogo in un reparto di un istituto oppure in un'organizzazione di psicoterapia fornita da psicologi. La classificazione dipende quindi essenzialmente dall'offerta di servizi, dal tipo di pazienti e dalle attività svolte dalla psicologa o dallo psicologo.
- Ogni istituto della pratica clinica che vuole essere riconosciuto per la formazione postgraduale di psicoterapia deve offrire alle psicoterapeute e agli psicoterapeuti assistenti una guida adeguata sotto forma di presenza di psicoterapeute e psicoterapeuti qualificati e discussione dei casi.
- All'occorrenza, diversi istituti della pratica clinica possono costituire una rete di formazione postgraduale oppure possono unirsi in un consorzio di formazione postgraduale per la pratica clinica.
 - o Gli istituti consorziati nella rete di formazione postgraduale istituiscono un comitato che coordina la formazione postgraduale dei candidati e delle candidate e, in partecolare, organizza le rotazioni nei diversi reparti. Gli istituti della pratica clinica partecipanti disciplinano la loro collaborazione per mezzo di una convenzione.
 - o Diverse cliniche, istituti o studi possono unirsi per formare un consorzio di formazione postgraduale per la pratica clinica. Tutte le unità affiliate appartengono quindi a un istituto della pratica clinica con un programma di formazione postgraduale nella rispettiva categoria.

4.4 Ruoli e funzioni negli istituti di categoria P1 e P2

- Psicoterapeuta assistente: psicologa o psicologo che svolge i tre anni di pratica clinica per l'autorizzazione all'AOMS secondo l'art. 50c OAMal.

¹⁴ Il mandato di assistenza psicoterapeutica può derivare da una finalità aziendale oppure da un mandato di prestazione pubblico.

- Responsabile: si assume la responsabilità operativa e tecnica dell'istituto (in particolare il relativo mandato, l'organizzazione, il quadro delle prestazioni offerte, il programma di formazione postgraduale e i criteri di qualità), assume le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti (contratto e capitolato d'onori), crea condizioni di lavoro adeguate (locali, manutenzione, materiale) stabilisce il collegamento con il corso di formazione postgraduale e facilita l'accesso alla formazione postgraduale (giorni e orari di lavoro), presenta la domanda di riconoscimento dell'istituto della pratica clinica come istituto di categoria P1, P2 o P3.
- Formatrice o formatore: psicoterapeuta psicologa riconosciuta a livello federale o psicoterapeuta psicologo riconosciuto a livello federale che ha esercitato la professione almeno al 50% per un minimo di 3 anni dopo il conseguimento del titolo federale e assume i compiti di formazione¹⁵. Almeno 2/3 dei formatori diretti o delle formatrici dirette devono tuttavia possedere il titolo in psicoterapia riconosciuto a livello federale. La funzione del formatore o della formatrice può essere svolta da una o più persone; a seconda dell'istituto può essere esercitata da collaboratori quadri e/o con funzione di responsabili, ma non è obbligatorio. Nel corso dei tre anni di pratica clinica le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti devono essere guidati da almeno due persone diverse.

4.5 Requisiti per gli istituti della pratica clinica di categoria P1 e P2

- Direzione tecnica generale: tempo pieno (almeno 80%¹⁶), con specializzazione medica in psichiatria e psicoterapia, psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva o con titolo di psicoterapia riconosciuto a livello federale nonché presenza delle condizioni per l'autorizzazione all'AOMS¹⁷.
- Attraverso un contratto viene indicato espressamente il nome del formatore o della formatrice per ciascuna psicoterapeuta e ciascun psicoterapeuta assistente. Per ogni persona in formazione possono esserci più formatori o formatrici. Il contratto di formazione postgraduale per psicoterapeute e psicoterapeuti assistenti stabilisce espressamente la ripartizione percentuale degli orari di lavoro, ossia il tempo da dedicare ai o alle pazienti, il tempo di partecipazione ai corsi teorici di formazione postgraduale e il tempo per la supervisione interna all'istituto. Queste percentuali possono essere definite su base mensile o annuale a seconda delle esigenze dell'istituto.
- Un formatore o una formatrice a tempo pieno può generalmente guidare fino a 4 psicoterapeute e psicoterapeuti assistenti a tempo pieno.
- È necessario garantire la supervisione. La formatrice o il formatore è responsabile delle modalità con cui svolge tale supervisione.
- Almeno il 50% delle ore lavorative delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti assistenti deve essere dedicato ai e alle pazienti (compresa la preparazione e il follow-up delle sedute con pazienti).
- Per essere al corrente sull'andamento del trattamento, il formatore o la formatrice deve discutere periodicamente i casi con sufficiente frequenza, in media un'ora alla settimana se la o lo psicoterapeuta assistente lavora a tempo pieno (escluse le ferie) (individualmente e/o in piccoli gruppi fino a un massimo di 6 persone, per es. mediante colloqui).

4.6 Studi di psicoterapia (P2)

- Il o la responsabile dello studio possiede una specializzazione medica in psichiatria e psicoterapia, psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva o un titolo di psicoterapia riconosciuto a livello federale¹⁸.

¹⁵ Qualora il formatore o la formatrice svolga anche funzioni di supervisione, deve possedere un titolo di formazione postgraduale in psicoterapia e un'esperienza professionale di almeno cinque anni dalla conclusione della formazione postgraduale.

¹⁶ È possibile una co-direzione.

¹⁷ In via eccezionale un istituto della pratica clinica può essere riconosciuto anche in assenza di questo requisito, purché siano soddisfatte condizioni specialistiche equivalenti.

¹⁸ La fatturazione tramite l'AOMS è possibile solo nell'ambito di un'organizzazione di psicoterapia fornita da psicologi secondo l'art. 52e OAMal o nell'ambito di un singolo studio di psicoterapia fornita da psicologi secondo l'art. 52c OAMal.

- Il o la responsabile dello studio deve aver esercitato almeno al 50% per un minimo di 3 anni dal conseguimento del titolo federale prima che il suo studio venga riconosciuto.
- Lo studio deve seguire almeno 50 pazienti all'anno con un ampio spettro di disturbi.
- Il o la responsabile dello studio si rende disponibile in media per un'ora alla settimana per discutere i casi con psicoterapeute e psicoterapeuti assistenti che lavorano a tempo pieno (individualmente e/o in piccoli gruppi di max. 6 persone).
- La psicoterapeuta assistente o lo psicoterapeuta assistente ha la possibilità di svolgere psicoterapie in senso stretto e di fare opportune riflessioni a riguardo durante la discussione dei casi.

4.7 Criteri di classificazione

✓: Il criterio deve essere soddisfatto ○: Il soddisfacimento del criterio è facoltativo

	P1	P2		P3	
Categorie di un istituto della pratica clinica	Istituti di assistenza psicoterapeutica che coprono un ampio spettro di diagnosi, comprese le malattie psichiche gravi nonché le situazioni di emergenza e di crisi	Altri istituti di assistenza psicoterapeutica		Istituti di assistenza psicosociale (senza psicoterapia) = valutazione e/o consulenza e accompagnamento	
Aspetti generali, infrastruttura					
Copre un ampio spettro di diagnosi	✓	✓		○	
Vengono trattate malattie psichiche gravi	✓	○		○	
Situazioni di emergenza e di crisi	✓	○		○	
Riconoscimento come fornitore di prestazioni psicoterapeutiche	✓	✓		○	
Svolge prestazioni di valutazione	✓	✓		○	
L'istituto è attivo nell'ambito della rete interprofessionale	✓	✓		✓	
Attività clinica (per un lavoro al 100%)					
Possibilità di attività psicoterapeutica individuale	✓	✓		○	
≥ 100 pazienti/anno	✓	✓	Studi: ≥ 50 pazienti/anno	○	Studi: ≥ 50 clienti/anno
≥ 1 unità/settimana di discussione casi per equivalente a tempo pieno (interno o esterno)	✓	✓		✓	

≥ 500 ore di contatto con pazienti all'anno	✓	✓	✓ (sono anche possibili clienti che non sono pazienti)
Attività di formazione postgraduale all'interno dell'istituto			
Lettura e discussione di pubblicazioni scientifiche	✓	✓	○
Conferenze cliniche	✓	✓	○
Offerta interna ed esterna di formazione continua	✓	✓	✓

4.8 Commissione per il riconoscimento degli istituti della pratica clinica (COPRA) [in fase di preparazione]

Questo capitolo descrive le misure che poggiano su una base giuridica pianificata. L'attuazione avrà luogo solo dopo l'entrata in vigore del rispettivo regolamento.

- La COPRA è competente per il riconoscimento e la classificazione degli istituti.
- La COPRA opera in tutta la Svizzera e all'occorrenza si suddivide in sottocommissioni in base alle regioni linguistiche. La valutazione viene effettuata nella lingua e nella regione dell'istituto della pratica clinica.
- La COPRA è composta da psicoterapeute psicologhe e psicoterapeuti psicologi delle associazioni cantonali, delle associazioni professionali, delle scuole universitarie, degli enti di formazione postgraduale, da psicoterapeute psicologhe e psicoterapeuti psicologi che operano nelle istituzioni, da rappresentanti dell'UFSP e/o dell'ANQ. La COPRA può accogliere rappresentanti di medici (specialiste e specialisti di psichiatria e psicoterapia o di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva) nonché terapeute didattiche e terapeuti didattici.
- La COPRA gestisce un registro degli istituti della pratica clinica riconosciuti in base alle categorie.
- La COPRA garantisce che le condizioni di lavoro delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti assistenti siano conciliabili con i requisiti di formazione postgraduale.

4.9 Condizioni preliminari generali per il riconoscimento [in fase di preparazione]

Questo capitolo descrive le misure che poggiano su una base giuridica pianificata. L'attuazione avrà luogo solo dopo l'entrata in vigore del rispettivo regolamento.

- Gli istituti della pratica clinica e psicoterapeutica in cui operano le psicologhe e gli psicologi possono decidere di offrire un percorso di formazione postgraduale per psicologhe e psicologi specializzandi in psicoterapia.
Se decidono in tal senso, prendono parte a una procedura di riconoscimento presso la commissione per il riconoscimento degli istituti della pratica clinica (COPRA).

4.10 Procedura di riconoscimento, classificazione e rivalutazione [in fase di preparazione]

Questo capitolo descrive le misure che poggiano su una base giuridica pianificata. L'attuazione avrà luogo solo dopo l'entrata in vigore del rispettivo regolamento.

- Le domande di riconoscimento e classificazione devono essere inviate alla COPRA e contenere i seguenti elementi:
 - o Modulo di domanda
 - o Presentazione dell'istituto della pratica clinica, del suo mandato e della sua organizzazione
 - o Quadro delle prestazioni
 - o Programma di formazione postgraduale
 - o Criteri di qualità

Non appena la domanda giunge a destinazione e i criteri sono soddisfatti, la COPRA organizza una visita, al termine della quale redige una relazione.

Il riconoscimento di un istituto della pratica clinica e la sua classificazione sono sottoposti a una rivalutazione (P1, P2 o P3) da parte della COPRA almeno una volta ogni sette anni, e comunque a ogni sostituzione della persona responsabile dell'intera organizzazione.

La rivalutazione viene effettuata secondo gli stessi criteri del riconoscimento.

5. Fonti

Disposizioni esecutive relative al Regolamento sulla formazione postgraduale (RFP-FSP) del 21.11.2014 / valide dal 1.3.2015

Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), RS 935.81 – Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) (admin.ch)

Critères pour la reconnaissance des lieux de pratique clinique pour les psychologues exerçant la psychothérapie à la charge de l'assurance obligatoire des soins, Groupe de travail romand (J. Gerber, R. Gerber, S. Rossier, E. Schwab, D. Spagnoli, D. Stern, M. Voléry), marzo 2022

Standard di qualità FSP per i corsi di formazione postgraduale in psicologia dell'età evolutiva (titolo di specializzazione) del 26.9.2019

Standard di qualità FSP per i corsi di formazione postgraduale in psicologia clinica (titolo di specializzazione FSP) del 26.11.2021

Profilo delle competenze FSP per la psicoterapia

Concept sur la Reconnaissance des unités fonctionnelle TARMED, Version 2.8 (remplace la version 2.7 du 13.07.2017) approuvée par le comité directeur TARMED Suisse et en vigueur depuis le 19.03.2018, allegato 1 (fmh.ch).

Principi di qualità della FSP per la formazione postgraduale in psicoterapia, requisiti per i corsi di formazione postgraduale nell'ambito della psicoterapia in conformità ai requisiti della legislazione federale sulle professioni psicologiche, marzo 2016

Règlement de la Fédération Suisse des Psychologues sur la formation postgrade (Règlement sur la formation postgrade et continue, RFPC-FSP) del 22 giugno 2013 (aggiornato al 1° settembre 2024), 20240901-WBFR_D (2024).pdf

Reglement für den Zertifikatskurs Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Universität Bern (PsychotherapieKindes-undJugendalterSR12-06-19final ger.pdf (unibe.ch))

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) del 27 giugno 1995 (aggiornamento al 1° gennaio 2026), SR 832.102 - Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) (admin.ch)

Ordinanza del DFI sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche, RS 935.811.1 – Ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi) | Fedlex

Programma di formazione postgraduale «Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie» del 1° gennaio 2024, psychiatrie version internet d.pdf

Programma di formazione postgraduale «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents» del 1° luglio 2006 nella versione del 20 dicembre 2018, kjpp version internet f.pdf